



**CIRCOLARE N. 12
DEL 22 LUGLIO 2010**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Norme relative ai rapporti con le Radio e le Tv in occasione del Campionato organizzato dalla- Lega Italiana Calcio Professionistico nella stagione sportiva 2010/2011

I rapporti di questa Lega e delle società alla medesima appartenenti gli operatori della comunicazione tv e radio e con i giornalisti delle stesse sono regolati dalla presente Circolare e dal Regolamento ad essa allegato.

Il Regolamento anzidetto concerne esclusivamente l'esercizio del diritto di cronaca sportiva radiotelevisiva.

Gli operatori della comunicazione che intendano ottenere dalla Lega Italiana Calcio Professionistico il rilascio del nulla osta per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva per le gare del Campionato di Prima e Seconda Divisione, le gare di play off-out, e di Coppa Italia, per la stagione 2010/2011 dovranno far pervenire alla Lega la relativa domanda entro e non oltre il 10/08/2010, corredandola con tutti i documenti elencati all'art. 4 dell'allegato Regolamento. Le condizioni per l'ottenimento del nulla osta sono esplicitamente indicate agli art. 2 e 4 del predetto Regolamento.

Il nulla osta anzidetto è, inoltre, necessario per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva relativo alle gare di Coppa Italia che verranno disputate successivamente al 1° settembre 2010. Per le gare antecedenti tale data questa Lega riterrà valido il nulla osta già rilasciato agli operatori della comunicazione nella stagione sportiva precedente.

Nella domanda ciascun operatore della comunicazione dovrà specificatamente indicare la e/o le singole società per le cui partite richiede il rilascio del nulla osta. Dette società dovranno avere la propria sede nell'ambito del bacino di utenza di competenza dell'operatore della comunicazione richiedente.

La Lega indicherà, tramite suo specifico Comunicato, l'elenco degli operatori della comunicazione ai quali verrà rilasciato il nulla osta; l'autorizzazione per l'accesso agli stadi in occasione di ogni singola partita è di competenza della società sul cui campo si svolgerà la gara, ovvero della società ospitante la gara che si dovesse disputare in campo neutro.

Si precisa che il rilascio del nulla osta agli operatori della comunicazione consente agli stessi di trasmettere in differita, decorse tre ore dal termine dell'incontro e nelle sole 48 ore successive, sintesi filmate della giornata di Campionato della durata non superiore ad otto minuti con il limite di quattro minuti per ciascun giorno solare e di tre minuti per ciascuna partita, esclusivamente all'interno di programmi di informazione giornalistica.

Le società interessate dovranno negare l'autorizzazione nei seguenti casi:

- 1) qualora l'operatore della comunicazione non risulti in possesso del nulla osta della Lega;
- 2) se detto nulla osta sia stato revocato;

Attesa l'espressa previsione statutaria, nonché la delega irrevocabile che ha attribuito alla Lega Italiana Calcio Professionistico competenze in ordine all'attività relativa ad "accordi attinenti alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva", questa Lega si riserva di negoziare, nell'interesse delle società di appartenenza, la cessione complessiva dei diritti anzidetti, in riferimento alle gare di Campionato di play off e play out, di Coppa Italia, di Supercoppa della Prima e Seconda Divisione e del Campionato Nazionale "Dante Berretti", stagione sportiva 2010/2011.

Questa Lega ricorda, altresì, che gli operatori della comunicazione interessati verranno invitati a formulare offerta scritta per l'acquisizione di svariate tipologie di diritti televisivi e radiofonici (in chiaro, in criptato, in esclusiva, in forma non esclusiva, in diretta, in differita, etc.).

Questa Lega si riserva, inoltre, qualsivoglia intervento finalizzato a far sì che le società e gli operatori della comunicazione interessati rispettino i diritti dei terzi e le disposizioni normative dettate in materia.

Si precisa che le disposizioni di cui alla presente Circolare ed all'allegato Regolamento devono essere osservate nei rapporti con le Emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private.

Eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni alla presente Circolare e all'allegato Regolamento potranno altresì essere disposte dalla Lega, in riferimento ad eventuali innovazioni legislative nonché alle determinazioni concrete che verranno assunte dagli Organi preposti alla pianificazione delle radio-frequenze ed al rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione sonora e televisiva privata nonché in esito anche alla negoziazione di cui sopra.

La violazione dei principi e delle disposizioni contenuti nella presente Circolare e nell'allegato Regolamento determinerà l'intervento degli Organi di Giustizia Sportiva a tutti gli effetti regolamentari fermo restando il risarcimento dei danni ed ogni altra iniziativa, anche giudiziaria, nei confronti degli operatori della comunicazione inadempienti.

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)

All . Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva 2010/2011.



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLA

CRONACA SPORTIVA RADIOTELEVISIVA

STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

***F.I.G.C.
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO***

PREMESSO

- che in esecuzione del disposto normativo di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008 la competente Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emesso le delibere n. 405 e 406/09/CONS del 17.07.2009;
- che, con le predette delibere, l'AGCOM ha emanato il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva (ex art. 5 comma 3 Dlgs n. 9/2008) ed il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica (ex art. 5 comma 3 Dlgs n. 9/2008);
- che i predetti regolamenti vengono allegati al presente elaborato per costituirne parte integrante ed essenziale sub lett. A e B, talché gli stessi debbono ritenersi pienamente operativi e vigenti nell'ambito delle competizioni ufficiali di Lega Pro per la stagione sportiva 2010/2011;
- che la Lega Pro, in qualità di organizzatore delle competizioni ed in ragione dei precisi compiti ad essa demandati anche dai predetti regolamenti dell'Autorità,

RENDE NOTE

le presenti disposizioni regolamentari al fine di disciplinare l'esercizio del diritto di cronaca agli operatori della comunicazione secondo le norme all'uopo fissate dall'AGCOM.

ART. 1 NULLA OSTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

La Lega Italiana Calcio Professionistico concede agli operatori della comunicazione ovvero alle Emittenti radiofoniche e televisive il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo negli stadi ove si disputano partite di società associate alla Lega stessa, alle condizioni e nel rispetto delle modalità di cui al presente Regolamento.

ART. 2 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 comma 5 e art 6 allegato A, nonché ai sensi dell'art 7 allegato B, la Lega consente agli operatori della comunicazione l'accesso agli impianti sportivi per la ripresa dell'evento con le modalità e nei termini di cui al presente Regolamento.

Per l'accesso agli impianti gli operatori della comunicazione dovranno acquisire dalla Lega il nulla osta radiotelevisivo.

Il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo nei limiti di cui agli allegati A e B viene rilasciato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico agli operatori della comunicazione che abbiano presentato specifica domanda corredata dalla prescritta documentazione e che:

- a) che risultino iscritti al registro degli operatori della comunicazione tenuto dall'Autorità (AGCOM);
- b) in possesso di una testata giornalistica registrata presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;
- c) affidino i propri servizi sportivi a soggetti previsti all'art. 6 comma 6 di cui all'allegato A e all'art 7 comma 6 allegato B;
- d) comunichino le eventuali variazioni riguardanti la direzione responsabile della testata giornalistica;
- e) accettino il presente Regolamento e si impegnino a rispettarlo;
- f) abbiano stipulato, con una primaria Compagnia di assicurazione, polizza assicurativa con il minimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro) sia per gli operatori della comunicazione televisiva che radiofonica per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dall'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

ART. 3 VALIDITA' DEL NULLA-OSTA

Il nulla-osta della Lega Italiana Calcio Professionistico viene rilasciato per l'intera stagione calcistica per la quale é richiesto e, comunque, cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno.

Gli operatori della comunicazione, che avranno chiesto ed ottenuto il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva, potranno cedere – solo ed esclusivamente a titolo gratuito e previa autorizzazione della Lega - ai soli altri operatori della comunicazione in possesso del nulla osta, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, il materiale filmato o registrato, ancorché nei limiti di cui agli allegati A e B del presente Regolamento. A tal fine gli operatori della comunicazione dovranno inoltrare tale richiesta alla Lega a mezzo lettera raccomandata a.r.; la domanda si considera accolta qualora la Lega non faccia pervenire all'operatore della comunicazione la comunicazione di diniego entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 4 MODALITA' PER L'OTTENIMENTO DEL NULLA-OSTA

Per ottenere il nulla-osta, ogni operatore della comunicazione deve inoltrare domanda scritta, alla Lega Italiana Calcio Professionistico, cui deve essere allegata:

- I – Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante pro-tempore dell'operatore della comunicazione attestante:
 - a) i poteri di legale rappresentanza;
 - b) l'iscrizione al registro degli operatori della comunicazione tenuto dall'Autorità;
 - c) attestazione quale testata giornalistica registrata presso la Cancelleria del competente Tribunale, le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente alla loro iscrizione all'Albo (art. 3 lett. c);
- II - copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore della comunicazione;
- III - copia autentica della polizza assicurativa di cui al punto f) dell'art. 2 regolarmente quietanzata;
- IV - dichiarazione di consenso ai sensi della legge 675/96.

La Lega Italiana Calcio Professionistico esamina le domande con la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse sono pervenute e, ove ne accerti la regolarità, concede all'operatore della comunicazione il nulla-osta con validità sino al 30 giugno successivo, dandone comunicazione alle società interessate.

Qualora un'operatore della comunicazione intenda acquisire il nulla osta all'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva per le gare di più società calcistiche, dovrà inoltrare alla Lega Italiana Calcio Professionistico un'unica domanda, con l'indicazione delle società sportive per le quali viene richiesto il rilascio del nulla-osta.

ART. 5 SANZIONI

Ferme restando le sanzioni irrogate dalla competente Autorità Garante, la Lega Italiana Calcio Professionistico può adottare nei confronti degli operatori della comunicazione cui è stato rilasciato il nulla-osta, i seguenti provvedimenti:

- a) segnalazione, nel caso di errata interpretazione del presente Regolamento;
- b) diffida, in caso di mancato rispetto anche di una sola disposizione regolamentare;
- c) diffida e ammenda fino ad € 10.000,00, nel caso di gravi violazioni regolamentari ovvero reiterazioni di una o più violazioni;
- d) revoca in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti.

La revoca comporta il tassativo divieto per l'operatore della comunicazione di accedere agli stadi con il proprio personale tecnico e le proprie attrezzature dal momento in cui il provvedimento è comunicato a mezzo fax.

Resta salvo, nei casi di violazione regolamentare, il diritto della Lega Italiana Calcio Professionistico e/o delle società interessate di ottenere dall'operatore della comunicazione inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

L'irrogazione dei suddetti provvedimenti sanzionatori dovrà essere preceduta da espressa contestazione scritta via fax da parte della Lega; l'operatore della comunicazione entro 3 giorni dal ricevimento del fax di contestazione, dovrà far pervenire alla Lega le proprie osservazioni e/o scritti difensivi; decorso detto termine la Lega, tenuto conto delle osservazioni eventualmente inviate dall'operatore della comunicazione, potrà assumere la sanzione opportuna con provvedimento adeguatamente motivato.

ART. 6 ACCESSO AGLI STADI

Per accedere agli stadi ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento, gli operatori della comunicazione in possesso del nulla-osta della Lega Italiana Calcio Professionistico devono far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro, almeno 4 giorni prima della data in cui la partita é programmata, una richiesta scritta, anche a mezzo fax (costituisce prova dell'inoltro di tale richiesta solo la ricevuta di trasmissione).

Ove l'operatore della comunicazione risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l'autorizzazione all'accesso, valido solo per la singola partita alla quale la richiesta si riferisce.

In occasione delle gare ufficiali potranno accedere gratuitamente agli stadi e quindi alle posizioni riservate alla Stampa:

- a) i giornalisti, e per tali si intendono anche i radiocronisti ed i telecronisti, in possesso della tessera stampa rilasciata dal CONI;
- b) i giornalisti in possesso dell'accredito per l'esercizio rilasciato dalla società ospitante purché accompagnato dalla tessera di appartenenza all'Ordine Nazionale dei Giornalisti valida per l'anno in corso o dalla tessera dell'USSI valida per l'anno in corso;
- c) i fotografi in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società ospitante;
- d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi dei successivi articoli dedicati all'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva;
- e) gli operatori cinematografici che, a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Lega, abbiano ottenuto l'accredito per l'accesso dalla società ospitante.

I soli giornalisti della carta stampata in possesso della tessera C.O.N.I. – Stampa dovranno far pervenire la richiesta di accredito alla società organizzatrice dell'evento entro le ore 19,00 del giorno antecedente la gara; la prova dell'inoltro della richiesta è costituita solo dalla ricevuta di trasmissione del fax.

La società deve negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'operatore della comunicazione non risulti in possesso del nulla-osta della Lega Italiana Calcio Professionistico o quest'ultima lo abbia revocato, a norma dell'articolo precedente.

La società potrà, altresì, negare l'autorizzazione all'accesso nello stadio nel caso in cui l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro, ovvero incompatibile con il numero di posti a disposizione; in tale ipotesi la società sportiva organizzatrice dell'evento dovrà comunque garantire l'accesso allo stadio ad un addetto all'informazione e a due tecnici di ripresa (operatore della comunicazione audiovisiva) e a un addetto all'informazione e un tecnico di ripresa (operatore della comunicazione radiofonica).

Parimenti dovrà negare l'autorizzazione all'accesso ai giornalisti, ai fotografi, ai tecnici ed agli operatori radiotelevisivi che non risultino in possesso delle tessere e/o degli accrediti di cui sopra.

Le società potranno comunque consentire l'accesso allo stadio ad un massimo di due giornalisti e due tecnici per ogni operatore della comunicazione audiovisiva e ad un massimo di un giornalista ed un tecnico per ogni operatore della comunicazione radiofonica.

Nel caso di gare in campo neutro l'accesso sarà regolato dalla società ospitante e consentito all'operatore della comunicazione in possesso di regolare nulla-osta per il diritto di cronaca delle gare di entrambe le società che disputeranno la gara, nei limiti e con le modalità di cui al precedente comma.

Non è consentito l'accesso al recinto di gioco ed alle altre aree di pertinenza tecnica (sottopassaggi, spogliatoi, etc) al personale (giornalisti o operatori) dell'operatore della comunicazione.

I soggetti accreditati per l'accesso allo stadio dovranno presentarsi nell'impianto, per l'effettuazione dei necessari controlli (verifica accredito), almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio della partita: decorso tale termine la società ospitante potrà negare l'accesso al soggetto accreditato.

ART. 8 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare ufficiali i tesserati potranno rilasciare interviste solo trenta minuti dopo il termine delle gare, ad eccezione degli allenatori che potranno rilasciare interviste subito dopo il termine della partita ai giornalisti degli operatori della comunicazione che abbiano acquistato dalla Lega i diritti di trasmissione audiovisiva o radiofonica dell'evento.

In ogni caso le interviste ai calciatori ed agli allenatori potranno essere effettuate nei soli locali all'uopo predisposti; si precisa che non è consentito intervistare i tesserati all'interno del recinto di gioco e delle altre aree di pertinenza tecnica.

Le interviste realizzate dagli operatori della comunicazione radiofonica potranno essere messe in onda solo nel corso di trasmissioni a contenuto informativo mentre le interviste realizzate dagli operatori della comunicazione televisiva potranno essere messe in onda solo nel corso di telegiornali e comunque la durata delle stesse dovrà essere ricompresa in quella prevista dall'art 3 Regolamento AGCOM (allegato A).

ART. 9 ATTIVITA' VIETATE

E' fatto divieto agli operatori della comunicazione ed al personale giornalistico e tecnico:

- di cedere ad altri operatori della comunicazione, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, ed a terzi il materiale filmato o registrato, se non nei modi e nelle forme di cui all'art. 3 comma II;
- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altri operatori della comunicazione;
- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché di occupare, con le proprie apparecchiature, spazi diversi da quelli ad essi assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di utilizzare gli impianti di servizio dello stadio (energia elettrica, acqua etc.) se non dietro espressa autorizzazione degli organizzatori e previo pagamento dei servizi da utilizzare;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio;
- di porre in essere qualsiasi altra attività che sia comunque in contrasto con la vigente normativa e con le disposizioni emanate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

ART. 10 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA

In occasione delle gare oggetto del nulla-osta rilasciato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, è fatto tassativo divieto agli operatori della comunicazione:

- di effettuare nei 15 minuti antecedenti l'inizio dell'incontro, nei 15 minuti successivi al termine dello stesso nonché durante lo svolgimento delle gare (inclusa la fase dell'intervallo

- tra i due tempi di gioco), per telefono o con qualsiasi altro mezzo, collegamenti in diretta con gli stadi per la trasmissione di cronache e commenti se non nei limiti di cui all'art 4 allegato B;
- di esercitare, da parte degli operatori della comunicazione, il diritto di cronaca con le modalità previste per gli operatori della comunicazione radiofoniche, e viceversa;
 - trasmettere (in difetto di acquisto del relativo diritto) programmi nel corso dei quali vengono commentate fasi di gioco o l'andamento degli incontri di calcio del Campionato di Prima o Seconda Divisione;
 - di effettuare cronache o flashes di aggiornamento con il patrocinio o con l'abbinamento pubblicitario di aziende commerciali o industriali;
 - di utilizzare per iniziative promo-pubblicitarie e commerciali il materiale audiovisivo realizzato negli stadi ancorché contenuto nei limiti concessi per la cronaca radiotelevisiva;
 - di utilizzare spezzoni delle riprese visive e sonore delle gare oggetto del nulla-osta e spezzoni delle interviste effettuate all'interno degli stadi per programmi televisivi diversi da telegiornali, rubriche di approfondimento giornalistico e rubriche di approfondimento sportivo;
 - di utilizzare le riprese visive e sonore delle gare oggetto del nulla-osta per la commercializzazione, in Italia e all'estero, nel settore dell'home video (video-cassette, video-dischi etc.).
 - di trasmettere sintesi delle partite disputate da società per le quali gli operatori della comunicazione non hanno acquisito il nulla osta.

Gli operatori della comunicazione interessati potranno acquistare determinate tipologie di diritti televisivi e/o radiofonici in forma non esclusiva; per valutare tale possibilità di acquisizione potrà essere consultato il sito internet della Lega ove sono stati espressamente individuati i contenuti dei singoli diritti offerti.

ART. 11 RESPONSABILITA'

Gli operatori della comunicazione sono direttamente responsabili sia verso la Lega Italiana Calcio Professionistico e le società organizzatrici, sia verso gli altri operatori della comunicazione, l'Ente proprietario dello stadio e nei confronti dei terzi, per ogni evento dannoso dalle stesse cagionato e dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, ovvero dall'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 12 TRASMISSIONE TRAMITE INTERNET

Gli operatori della comunicazione che intendono esercitare il diritto di cronaca e trasmettere sintesi delle partite della Lega Italiana Calcio Professionistico tramite Internet, hanno l'obbligo di richiedere il nulla osta alla Lega ai sensi del vigente Regolamento e, nell'esercizio del diritto di trasmissione, debbono attenersi ai limiti imposti dal Regolamento AGCOM (Allegato 1).

ART. 13 DOVERI DELLE SOCIETA'

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad esercitare efficace opera di vigilanza e di controllo al fine di assicurare il pieno rispetto del presente Regolamento da parte degli operatori della comunicazione i autorizzate.

Le società sportive dovranno altresì controllare che gli operatori della comunicazione, assegnatarie dei diritti televisivi e/o radiofonici, si attengano scrupolosamente alle limitazioni imposte dalle pattuizioni contrattuali.

In particolare le società sportive non potranno mai consentire l'accesso al recinto di gioco ed a tutte le aree di pertinenza tecnica (spogliatoi, sottopassaggi etc.) a tecnici e/o operatori degli emittenti assegnatarie di diritti televisivi o radiofonici ovvero in possesso del nulla osta.

La Lega deferirà ai competenti Organi di Giustizia Sportiva le società calcistiche che non rispettino o non facciano rispettare, per quanto di dovere, le norme contenute nel presente Regolamento e nella Circolare di attuazione ovvero i provvedimenti assunti dalla Lega nei confronti degli operatori della comunicazione.

ART. 14 CLAUSOLA ARBITRALE

Le parti rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria e si obbligano a demandare la risoluzione della controversie relative all'osservanza del presente regolamento, ed in particolare quelle afferenti

questioni interpretative o sanzionatorie, ad un collegio arbitrale costituito da 3 membri: uno nominato dall'operatore della comunicazione richiedente, uno dalla Lega Italiana Calcio Professionistico ed uno dalla F.I.G.C.

Il giudizio del collegio è inappellabile. Le spese del giudizio arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo il caso della compensazione totale o parziale in dipendenza della reciproca soccombenza.

Allegati:

- 1) Allegato A delibera n. 405/09/CONS del 17.07.2009;
- 2) Allegato B delibera n. 406/09/CONS del 17.07.2009.

Il Legale Rappresentante dell'Operatore della comunicazione *

.....

Sottoscrivendo il presente Regolamento, l'operatore della comunicazione ne approva ed accetta specificamente tutte le clausole e segnatamente quelle di cui agli artt. 4 (nulla-osta), 5 (sanzioni), 6 (accesso agli stadi), 8 (intervista), 9 e 10 (attività vietate), 11 (responsabilità) e 14 (clausola arbitrale).

Il Legale Rappresentante dell'Operatore della comunicazione *

.....

(timbro).....

(nome).....

(firma).....

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 si certifica l'autenticità della suddetta sottoscrizione.

firma

.....
(luogo e data)

* allegare fotocopia del documento di identità

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il sottoscritto.....

legale rappresentante dell'Operatore della comunicazione
.....

dichiara di aver preso atto

che i dati personali richiesti mediante la compilazione della domanda per l'ottenimento del nulla osta per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva, predisposta dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, saranno inseriti nella banca dati (esistente nella memoria dell'elaboratore elettronico aziendale) e che saranno utilizzati per il rilascio del nulla osta;

che é riconosciuto il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati personali comunicati, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675;

che i diritti attribuiti dalla legge possono essere fatti valere presso il titolare o il responsabile del trattamento, come indicato dal citato art. 13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675;

esprime

proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei predetti dati personali nei limiti e con le modalità indicate nell'informativa scritta ricevuta.

data.....

il legale rappresentante dell'Operatore della comunicazione

.....

ALLEGATO A alla delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA AUDIOVISIVA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 3,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO 2008, N. 9**

***PARTE I
DEFINIZIONI E
AMBITO DI APPLICAZIONE***

**ARTICOLO 1
DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e si intende per:
 - a) “*Autorità*”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - b) “*decreto*”, il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;
 - c) “*Direzione competente*”, la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità che svolge le funzioni istruttorie di cui al citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;
 - d) “*Ufficio competente*”, l’Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull’informazione sportiva, istituito presso la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali con delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008;
 - e) “*emittente*”, il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le tipologie previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”;
 - f) “*fornitore di contenuti*”, il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica;
 - g) “*concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo*”, la società cui è affidata la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”;
 - h) “*operatore della comunicazione*”, il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati, anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che e' legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati relativi all'evento, nonché il soggetto che presta servizi di comunicazione elettronica;

i) “telegiornale”, trasmissione a carattere informativo con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite;

l) “telegiornale sportivo” trasmissione di informazione sportiva con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i limiti temporali di esercizio audiovisivo del diritto di cronaca con specifico ed esclusivo riferimento agli eventi delle competizioni disciplinate dal decreto, nei confronti degli operatori della comunicazione, nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e per le emittenti nazionali e locali, fermo e impregiudicato restando l'esercizio del diritto di cronaca relativo ad accadimenti non riconducibili o riferibili all'evento sportivo.
2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, le modalità per l'accesso agli impianti sportivi per la ripresa dell'evento da parte degli operatori della comunicazione, nonché i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accreditamento dei medesimi operatori della comunicazione all'interno degli impianti sportivi.

PARTE II DIRITTO DI CRONACA

ARTICOLO 3 MODALITÀ E LIMITI TEMPORALI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

1. Il diritto di cronaca è riconosciuto agli operatori della comunicazione relativamente a ciascun evento della competizione.
2. Ai fini dell'esercizio audiovisivo del diritto di cronaca, gli operatori della comunicazione possono utilizzare le immagini salienti e correlate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettere l) ed m), del decreto, decorso un periodo temporale non inferiore alle 3 ore dalla conclusione dell'evento e fino alle 48 ore successive alla conclusione dell'evento secondo le modalità di cui al presente articolo.
3. Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali. Nel caso di turni della competizione disputati su due giorni solari consecutivi il limite di 48 ore di cui al comma precedente decorre per tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell'ultima partita disputata nel turno.
4. La trasmissione delle immagini salienti e correlate nell'ambito dei telegiornali in chiaro non può superare gli 8 minuti complessivi per ciascun turno della competizione, di cui non più di 4 minuti per ciascun giorno solare e, nell'ambito dello stesso giorno, non più di 3 minuti per singola partita. Per i fornitori di contenuti a pagamento, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, il limite è di tre minuti per ciascuna giornata.
5. Il diritto di cronaca audiovisiva può essere esercitato dagli operatori della comunicazione anche attraverso i servizi di comunicazione elettronica nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi 6 e 7.

6. Per il diritto di cronaca esercitato via internet la durata delle immagini salienti e correlate, da mettere a disposizione degli utenti nel portale per un massimo di 3 ore consecutive a partire dalle ore 24:00 della conclusione della giornata, non deve essere superiore a 90 secondi per ciascuna giornata. Alle trasmissioni di programmi televisivi via internet si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Il diritto di cronaca esercitato per mezzo della telefonia mobile, fruibile dagli utenti senza oneri aggiuntivi, è limitato a un fotogramma a corredo della notizia del goal o del risultato finale di ciascun evento.
8. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti.

ARTICOLO 4 MESSA A DISPOSIZIONE DEL MATERIALE AUDIOVISIVO

1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, l'organizzatore della competizione, o, in mancanza, l'organizzatore dell'evento o gli assegnatari dei diritti, mettono a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici di cui al successivo comma 4, le immagini salienti e correlate, contrassegnate dal logo dell'organizzatore della competizione, con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. L'organizzatore della competizione predispose un sistema telematico che consenta all'operatore della comunicazione, nel tempo tecnico necessario dalla conclusione dell'evento, di prenderne visione nella sua interezza e di estrapolarne, sulla base della selezione meglio rispondente alla propria linea editoriale, immagini, di idoneo standard qualitativo per la radiodiffusione televisiva, per la complessiva durata prevista al precedente articolo 3.
3. L'organizzatore della competizione, qualora non abbia attivato il sistema di cui al comma 2, dovrà mettere a disposizione dell'operatore della comunicazione, entro 2 ore dalla conclusione dell'evento, anche per il tramite degli assegnatari dei diritti audiovisivi o degli organizzatori del singolo evento, materiale audiovisivo di durata pari o superiore al doppio dei minuti indicati al precedente articolo 3, attraverso collegamento via satellite su specifico canale criptato ovvero mediante consegna delle registrazioni su supporto standard generalmente utilizzato. Da tali immagini, l'operatore della comunicazione estrapolerà le immagini di durata pari a quella indicata all'articolo 3. In tale ipotesi, le *immagini salienti* dovranno comprendere almeno le azioni da goal, le migliori occasioni da goal e le migliori parate, i migliori gesti atletici e le azioni o gesti più spettacolari verificatisi nel corso dell'evento, le sostituzioni e le immagini relative alle eventuali espulsioni, le uscite dagli spogliatoi e il momento del fischio finale.
4. I soli costi tecnici per l'accesso al sistema di cui al comma 2 o per la consegna del materiale audiovisivo di cui al comma 3 dovranno essere rimborsati da ciascun operatore della comunicazione nei termini e con le modalità di cui al tariffario previsto dall'articolo 4, comma 7, del decreto, la cui approvazione da parte dell'organizzatore della competizione deve essere comunicata all'Autorità senza ritardo. Nella predisposizione del tariffario, l'organizzatore della competizione determina il rimborso dei costi tenuto conto dell'effettiva utilizzazione da parte di ciascun operatore della comunicazione delle immagini messe a disposizione per l'esercizio del diritto di cronaca.

5. Qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione o l'organizzatore dell'evento devono consentire agli operatori di accedere all'impianto sportivo per riprendere l'evento. L'accesso sarà garantito per le postazioni all'uso prestabilite, secondo le previsioni di cui alla disciplina adottata dall'organizzatore della competizione ai sensi del successivo articolo 7, comma 1. Dalla ripresa così effettuata, l'operatore della comunicazioni dovrà estrapolare le immagini per la complessiva durata stabilita dall'articolo 3.

ARTICOLO 5
LIMITI ALL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI CRONACA

1. L'operatore della comunicazione, effettuata l'estrapolazione ai sensi dell'art. 4, si obbliga ad archiviare per un periodo di tre mesi esclusivamente le immagini utilizzate e trasmesse e a distruggere da subito tutte le immagini non utilizzate.
2. Gli operatori della comunicazione non possono utilizzare le immagini e le interviste per finalità pubblicitarie (quali sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, televendite, sovrimpressione di marchi commerciali, anche virtuali), per servizi giornalistici mandati in onda in abbinamento con marchi e/o scritte di aziende commerciali e industriali, per iniziative promozionali (quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie, ecc.) e per attività di scommesse, nonché commercializzare le stesse immagini, cedendole o consentendo a terzi di utilizzarle in ogni modo e forma.
3. E' fatto divieto agli operatori della comunicazione di effettuare nei confronti di altri operatori della comunicazione, collegamenti dallo stadio con qualsiasi mezzo, per la trasmissione in video, in audio e/o in audio-video di cronache, commenti ed interviste flash di aggiornamento.

PARTE III
ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI
DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

ARTICOLO 6
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITO

1. È garantito l'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca agli operatori della comunicazione che risultino:
 - a) iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dell'Autorità; e
 - b) in possesso di una testata giornalistica registrata presso la Cancelleria del competente Tribunale; e
 - c) autorizzati dall'organizzatore della competizione nelle modalità specificate al successivo comma 2.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma 1, lettera c), l'operatore della comunicazione deve trasmettere, all'inizio di ciascuna stagione sportiva, la domanda secondo lo schema all'uso predisposto dall'organizzatore della competizione sulla base dei criteri di cui al presente articolo e preventivamente comunicato all'Autorità.
3. L'autorizzazione per l'accesso è rilasciata in favore dell'operatore della comunicazione per quegli stadi ove si disputano gare di società sportive dell'ambito territoriale legittimamente servito dalla stessa

emittente o fornitore di contenuti. L'operatore della comunicazione in ambito locale che intenda acquisire l'autorizzazione per gli eventi disputati da più organizzatori degli eventi medesimi, purché dell'ambito territoriale legittimamente servito, ovvero gli operatori della comunicazione in ambito nazionale, devono elencare nella domanda da inoltrare all'organizzatore della competizione le società sportive per le quali l'autorizzazione stessa è richiesta.

4. L'autorizzazione può essere revocata dall'organizzatore della competizione per sopravvenuta perdita dei requisiti, con provvedimento adeguatamente motivato.
5. L'operatore della comunicazione autorizzato ai sensi dei precedenti commi è tenuto a chiedere l'accredito all'organizzatore dell'evento con un ragionevole preavviso rispetto alla disputa dell'evento, secondo le previsioni all'uopo adottate dall'organizzatore della competizione.
6. L'accredito può essere richiesto all'organizzatore della competizione dagli operatori della comunicazione per gli iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti ovvero, eccezionalmente, da persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciato dal direttore responsabile della testata editoriale, nonché per i tecnici svolgenti attività di ripresa audiovisiva.
7. Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l'organizzatore della competizione può limitare il numero di accrediti all'interno dell'impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 6, da rilasciare a ogni operatore della comunicazione che ne abbia fatto richiesta, in misura comunque non inferiore a un addetto all'informazione e a due tecnici di ripresa.
8. Unitamente alla domanda di cui al precedente comma 2 devono essere consegnati i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e l'indicazione dei soggetti di cui al comma 6, corredati dalle generalità complete e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti. L'autorizzazione non è cedibile a terzi e perde efficacia qualora, nel corso della stagione sportiva per la quale è rilasciata, l'operatore della comunicazione cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attività. Ogni variazione dei documenti e dei dati di cui alla domanda di autorizzazione deve essere comunicata entro un termine ragionevole stabilito dall'organizzatore della competizione.

ARTICOLO 7 INGRESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI E INTERVISTE

1. I soggetti accreditati sono tenuti al rispetto della disciplina del rapporto tra gli organi di informazione e l'organizzatore della competizione che quest'ultimo è tenuto a predisporre e pubblicare all'inizio di ogni stagione sportiva.
2. Nella disciplina di cui al precedente comma 1 sono previsti il termine entro cui i soggetti accreditati dovranno presentarsi all'impianto sportivo e le modalità di effettuazione dei controlli dei soggetti accreditati.
3. I soggetti accreditati devono occupare le postazioni loro assegnate e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni sulla permanenza all'interno dell'impianto all'uopo dettate dall'organizzatore della competizione nell'ambito della disciplina di cui al precedente comma 1.
4. Le interviste non possono essere effettuate prima che siano decorsi trenta minuti dal termine delle gare. Le interviste possono essere trasmesse esclusivamente nei telegiornali e devono essere ricomprese nella durata prevista dall'articolo 3.

PARTE IV

VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 8 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONATORIA

1. L'organizzatore della competizione è competente a vigilare e adottare i conseguenti provvedimenti sulla base del proprio ordinamento in caso di inosservanza delle disposizioni dallo stesso adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.
2. L'Autorità provvede alla verifica del rispetto del presente regolamento, anche sulla base delle comunicazioni che di volta in volta gli organizzatori della competizione, gli organizzatori degli eventi e gli operatori della comunicazione invieranno nel corso della stagione sportiva.
3. In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento l'Autorità applica le sanzioni previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ALLEGATO A alla delibera n. 406/09/CONS del 17 luglio 2009

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 4,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO 2008, N. 9**

***PARTE I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE***

**ARTICOLO 1
DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e si intende per:
- a) “*Autorità*”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - b) “*decreto*”, il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;
 - c) “*Direzione competente*”, la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità che svolge le funzioni istruttorie di cui al citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;
 - d) “*Ufficio competente*”, l’Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull’informazione sportiva, istituito presso la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali con delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008;
 - e) “*emittente*”, il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le tipologie previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”;
 - f) “*ambito nazionale*” l’esercizio dell’attività di diffusione radiofonica non limitata all’ambito locale;
 - g) “*ambito locale radiofonico*” l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti;
 - h) “*fornitore di contenuti radiofonici*” il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi radiofonici destinati alla diffusione su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica;
 - i) “*concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo*”, la società cui è affidata la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”;
 - j) “*operatore della comunicazione radiofonica*”, indistintamente l’emittente o il fornitore di contenuti o la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che esercitino attività di radiodiffusione sonora.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i limiti temporali di esercizio in diretta radiofonica del diritto di cronaca, con specifico ed esclusivo riferimento agli eventi delle competizioni disciplinate dal decreto, nei confronti degli operatori della comunicazione, nel rispetto della garanzie previste dall'articolo 5, comma 4 del decreto, fermo e impregiudicato restando l'esercizio del diritto di cronaca relativo ad accadimenti non riconducibili o riferibili all'evento sportivo.
2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, le modalità per l'accesso agli impianti sportivi per la radiocronaca dell'evento da parte degli operatori della comunicazione radiofonica, nonché i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accreditamento dei medesimi operatori della comunicazione radiofonica all'interno degli impianti sportivi.

PARTE II

DIRITTO DI CRONACA

ARTICOLO 3

DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il diritto di cronaca radiofonica è riconosciuto agli operatori di comunicazione radiofonica relativamente a ciascun evento delle competizioni nell'ambito di trasmissioni di contenuto informativo, anche in diretta .

ARTICOLO 4 MODALITÀ E LIMITI TEMPORALI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA DELLE COMPETIZIONI CALCISTICHE

1. Con riferimento alle competizioni calcistiche, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di una finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara.
2. Le finestre informative di cui al precedente comma 1 non sono frazionabili né cumulabili. Eventuali sforamenti e/o flash per l'aggiornamento dei risultati al di fuori delle finestre

informative, comunque non superiori al limite complessivo di sessanta secondi per ciascun giorno di gara di calendario solare, dovranno essere recuperati nelle finestre successive.

3. I soli operatori della comunicazione radiofonica accreditati e realmente presenti in contemporanea su tutti i campi se meno di cinque e su almeno cinque campi se più di cinque possono sostituire, a loro scelta, una delle sei finestre informative con interventi liberi di aggiornamento dai vari campi, nel limite complessivo di tre minuti per ogni giorno di calendario solare.
4. È fatto divieto di consentire a terzi di utilizzare, in qualunque modo e forma, la radiocronaca nel corso di e/o per effettuare trasmissioni televisive.
5. All'interno delle finestre informative di cui al presente articolo è riconosciuta la più ampia libertà di cronaca da parte delle emittenti radiofoniche.

ARTICOLO 5
MODALITÀ E LIMITI TEMPORALI DI ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA
DELLE COMPETIZIONI DELLA PALLACANESTRO

1. Con riferimento alle competizioni della pallacanestro, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di due finestre informative di un minuto ciascuna per ogni periodo di gioco e di un'ulteriore finestra della medesima durata per ogni eventuale tempo supplementare.
2. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al precedente articolo 4.

ARTICOLO 6
LIMITI ALL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI CRONACA

1. Nell'esercizio del diritto di cronaca di cui ai precedenti articoli gli operatori della comunicazione radiofonica non possono utilizzare le radiocronache e le interviste con un mezzo di diffusione diverso da quello radiofonico, compresi i programmi televisivi, e inserire sponsorizzazioni, patrocini, iniziative promo-pubblicitarie, quali quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie e per attività di scommesse, nonché commercializzare le stesse radiocronache e interviste, cedendole o consentendo a terzi di utilizzarle in ogni modo e forma.
2. Sono consentite le trasmissioni in simultanea su diversa piattaforma diffusiva del programma radiofonico diffuso su rete radiofonica analogica.
3. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 4 e 5, è fatto divieto agli operatori della comunicazione radiofonica prima dell'inizio, durante e al termine delle gare, di effettuare dallo stadio collegamenti per telefono o con qualsiasi altro mezzo con altri operatori della comunicazione, anche televisivi, per la trasmissione della cronaca.

PARTE III
ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI
DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

ARTICOLO 7
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITO

1. È garantito l'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca agli operatori della comunicazione radiofonica che risultino:
 - a) iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dell'Autorità; e
 - b) in possesso di una testata giornalistica registrata presso la Cancelleria del competente Tribunale; e
 - c) autorizzati dall'organizzatore della competizione nelle modalità specificate al successivo comma 2.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma 1, lettera c), l'operatore della comunicazione radiofonica deve trasmettere, all'inizio di ciascuna stagione sportiva, la domanda secondo lo schema all'uopo predisposto dall'organizzatore della competizione sulla base dei criteri di cui al presente articolo e preventivamente comunicato all'Autorità.
3. L'autorizzazione per l'accesso è rilasciata in favore dell'operatore della comunicazione radiofonica per quegli stadi ove si disputano gare di società sportive dell'ambito territoriale legittimamente servito dalla stessa emittente o fornitore di contenuti. L'operatore della comunicazione radiofonica in ambito locale che intenda acquisire l'autorizzazione per gli eventi disputati da più organizzatori degli eventi medesimi, purché dell'ambito territoriale legittimamente servito, ovvero gli operatori della comunicazione radiofonica in ambito nazionale, devono elencare nella domanda da inoltrare all'organizzatore della competizione le società sportive per le quali l'autorizzazione stessa è richiesta.
4. L'autorizzazione può essere revocata dall'organizzatore della competizione per sopravvenuta perdita dei requisiti, con provvedimento adeguatamente motivato.
5. L'operatore della comunicazione radiofonica autorizzato ai sensi dei precedenti commi è tenuto a chiedere l'accredito all'organizzatore dell'evento con un ragionevole preavviso rispetto alla disputa dell'evento, secondo le previsioni all'uopo adottate dall'organizzatore della competizione.
6. L'accredito può essere richiesto all'organizzatore della competizione dagli operatori della comunicazione radiofonica per gli iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicitari e/o praticanti ovvero, eccezionalmente, da persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicitari rilasciato dal direttore responsabile della testata editoriale, nonché per i tecnici svolgenti attività di ripresa sonora.
7. Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l'organizzatore della competizione può limitare il numero degli accrediti all'interno dell'impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 6, da rilasciare a ogni operatore della comunicazione radiofonica che ne abbia fatto richiesta, in misura comunque non inferiore a un addetto all'informazione e a un tecnico di ripresa.

8. Unitamente alla domanda di cui al precedente comma 3 devono essere consegnati i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e l'indicazione dei soggetti di cui al comma 5, corredati dalle sue generalità complete e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti. L'autorizzazione non è cedibile a terzi e perde efficacia qualora, nel corso della stagione sportiva per la quale è rilasciata, l'operatore della comunicazione cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attività. Ogni variazione dei documenti e dei dati di cui alla domanda di autorizzazione deve essere comunicata entro un termine ragionevole stabilito dall'organizzatore della competizione.

ARTICOLO 8 INGRESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI E INTERVISTE

1. I soggetti accreditati sono tenuti al rispetto della disciplina del rapporto tra gli organi di informazione e l'organizzatore della competizione che quest'ultimo è tenuto a predisporre e pubblicare all'inizio di ogni stagione sportiva.
2. Nella disciplina di cui al precedente comma 1 sono previsti il termine entro cui i soggetti accreditati dovranno presentarsi all'impianto sportivo e le modalità di effettuazione dei controlli dei soggetti accreditati.
3. I soggetti accreditati devono occupare le postazioni loro assegnate e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni sulla permanenza all'interno dell'impianto all'uopo dettate dall'organizzatore della competizione nell'ambito della disciplina di cui al precedente comma 1.
4. Le interviste non possono essere effettuate prima che siano decorsi trenta minuti dal termine delle gare. Le interviste possono essere trasmesse esclusivamente nell'ambito delle trasmissioni a contenuto informativo.

PARTE IV VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 9 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONATORIA

1. L'organizzatore della competizione è competente a vigilare e adottare i conseguenti provvedimenti sulla base del proprio ordinamento in caso di inosservanza delle disposizioni dallo stesso adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del presente regolamento.
2. L'Autorità provvede alla verifica del rispetto del presente regolamento, anche sulla base delle comunicazioni che di volta in volta gli organizzatori della competizione, gli organizzatori degli eventi e le emittenti e/o fornitori di contenuti invieranno nel corso della stagione sportiva.
3. In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.